

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1993

che stabilisce gli orientamenti indicativi per la fissazione delle spese e dei diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica

(93/326/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 880/92 dispone che ogni domanda per l'assegnazione di un marchio di qualità ecologica sia soggetta al pagamento delle spese connesse con l'elaborazione della domanda e che inoltre le condizioni poste per l'uso del marchio comprendono il pagamento di un diritto;

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 880/92 dispone inoltre che si dovrebbero stabilire orientamenti indicativi per la fissazione delle spese e dei diritti secondo la procedura di cui all'articolo 7 dello stesso regolamento;

considerando che le misure stabilite nella presente decisione sono conformi al parere formulato dal comitato istituito dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 880/92,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono soggette al pagamento di un diritto che

copre le spese connesse con l'elaborazione della domanda stessa.

2. L'importo orientativo del suddetto diritto ammonta a 500 ECU.

Articolo 2

1. Tutti coloro cui sia stato assegnato un marchio di qualità ecologica ai sensi degli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 880/92 sono tenuti a pagare ogni anno un diritto di utilizzazione del marchio.

2. Il diritto annuo si riferisce ad un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di assegnazione del marchio ai richiedenti.

3. Il diritto annuo è espresso sotto forma di percentuale del volume annuo di vendite nella Comunità del prodotto per il quale il marchio è stato assegnato.

4. La percentuale orientativa del volume annuo di vendite è di 0,15.

5. L'importo orientativo minimo è di 500 ECU.

Articolo 3

1. Le autorità competenti hanno la facoltà di fissare i diritti da prelevare effettivamente ad un livello inferiore o superiore del 20 % rispetto alle cifre indicate nell'articolo precedente. In questo caso, il potere discrezionale deve essere esercitato in modo tale che la stessa variazione sia applicata a tutti i diritti fissati dalle suddette autorità.

⁽¹⁾ GU n. L 99 dell'11. 4. 1992, pag. 1.

2. Se tali diritti sono soggetti al pagamento dell'IVA, la componente IVA deve essere contenuta nell'aumento discrezionale che l'autorità competente ha la facoltà di applicare.

Articolo 4

La fissazione dei diritti sulle domande e dei diritti annuali è soggetta agli orientamenti aggiuntivi stabiliti nell'allegato della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

ALLEGATO

ORIENTAMENTI AGGIUNTIVI

- i) Il valore del volume annuale delle vendite del prodotto va calcolato in base ai prezzi franco fabbrica; il pagamento dei diritti agli organismi competenti non deve essere rinviato a quando si dispone dei risultati di fine anno per determinare il valore del volume delle vendite, ma può essere anticipato, in tutto o in parte, e successivamente convalidato.
 - ii) I costi delle eventuali prove sui prodotti per i quali si chiede la concessione del marchio non sono inclusi né nel diritto relativo alla domanda né nel diritto annuo. Tali costi sono a carico del richiedente.
 - iii) Una revisione a livello comunitario della struttura dei diritti per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica può portare alla modifica degli importi orientativi. In caso d'assegnazione di un marchio stabilita prima della data della decisione della Comunità di rivedere gli importi orientativi, si applicano gli stessi diritti fino alla scadenza del periodo di validità dei criteri concernenti il marchio in questione.
-